

**CREDITI DI FIRMA: ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA A FAVORE DI AUTOTRASPORTATORI****SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)**

Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063

Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

Sito internet [www.bpls.it](http://www.bpls.it), indirizzo e-mail [info@bpls.it](mailto:info@bpls.it)

Telefono 0872/7041 (centralino) - Fax 0872/704260

**SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Struttura e funzione economica**

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 il soggetto che intende accedere alla professione di autotrasportatore deve dimostrare all'Autorità competente il possesso, fra gli altri, del requisito di capacità finanziaria. La prova della sussistenza della capacità finanziaria - in misura non inferiore ad euro 50.000 per il primo autoveicolo e ad euro 5.000 per ogni autoveicolo supplementare - può essere fornita mediante un'attestazione, conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16-8-2005), rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia. La banca deve comunicare in forma scritta all'Autorità competente ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata, entro quindici giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il cliente si obbliga a tenere la banca manlevata ed indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivare in relazione all'emissione dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla medesima banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi versati per oneri di carattere fiscale o in conseguenza di qualsiasi controversia o contestazione in cui essa dovesse essere coinvolta, comprese le spese legali.

**SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE**

|   |   |
|---|---|
| <b>Commissione per il rilascio dell'attestazione</b>                  | € 120 massimo   |
| <b>Commissione annuale</b>  | 1,50% sull'importo di cui all'attestazione (minimo € 70,00) |
| <b>Recupero spese per invio comunicazioni periodiche</b>              | € 0,90  |
| <b>Imposta di bollo applicata nella misura vigente, quando dovuta</b> |   |

#### **SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**

##### **Obbligo del Cliente di rifondere ogni somma pagata dalla Banca in dipendenza del rilascio dell'Attestazione**

Il Cliente si obbliga a tenere la Banca manlevata ed indenne da ogni conseguenza, diretta o indiretta, che potesse derivarle in relazione all'emissione dell'Attestazione, anche rifondendo, a semplice richiesta e con rinuncia a sollevare eccezioni, ogni somma che a qualsiasi titolo dovesse essere pagata dalla medesima Banca in dipendenza o comunque in connessione con l'Attestazione, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli importi versati per oneri di carattere fiscale o in conseguenza di qualsiasi controversia o contestazione in cui essa dovesse essere coinvolta, comprese le spese legali.

##### **Obbligo del Cliente di fornire immediata comunicazione in merito all'instaurazione di controversie relative all'Attestazione**

Il Cliente si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione in merito all'avvenuta instaurazione di controversie relative all'Attestazione, fermo, in ogni caso, l'obbligo di tenere comunque manlevata ed indenne la stessa Banca da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire.

##### **Obbligo del Cliente di fornire immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria**

Il Cliente si obbliga a fornire alla Banca immediata comunicazione di ogni perdita o diminuzione della capacità finanziaria nonché di ogni comunicazione che, al riguardo, il Cliente stesso dovesse effettuare all'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 395/2000.

##### **Facoltà per la Banca di compensare**

La Banca ha facoltà di compensare, in qualunque momento, ogni suo credito, anche se non liquido ed esigibile, a qualsiasi titolo nascente nei confronti del Cliente, con i crediti e/o valori di spettanza di quest'ultimo comunque esistenti presso la Banca stessa, dando prontamente comunicazione delle operazioni eseguite.

##### **Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente le norme previste in materia dal D.lgs. n. 385/1993 e dalle relative disposizioni di attuazione.

##### **Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del contratto il Foro competente è quello del luogo nel quale si trova la sede legale della Banca, salve le competenze inderogabili previste dalle disposizioni di legge in vigore.

##### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **V.le Cappuccini n.76 - 66034 Lanciano**, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

##### **Conciliazione**

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

**SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Attestazione di capacità finanziaria**

Attestazione conforme al modello allegato al Regolamento emanato con D.M. n. 161/2005, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria previa valutazione degli elementi indicati dalla normativa in materia, valida per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell'accesso alla professione di autotrasportatore.